

# REGOLAMENTO DI POLIZIA

## MORTUARIA E SERVIZI

### CIMITERIALI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 64 DEL 30/11/2002

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE DAL 10/12/2002 AL 24/12/2002

ESECUTIVO IL 20/12/2002

IN VIGORE DAL 01/01/2003

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 62 DEL 28/11/2005

## DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Il presente regolamento disciplina le norme in materia di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali, ed ha lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni inerenti il servizio Polizia Mortuaria, in armonia con il D.P.R. 10/09/1990 N. 285, la legge n. 130 del 30/03/2001, la legge della Regione Emilia Romagna n. 19 del 29/07/2004, la direttiva n. 10 del 10/01/2005 in merito all'applicazione dell'art. 11 della L.R. 29/07/2004 n. 19, il D.P.R. 03/11/2000 N. 396 Nuovo ordinamento dello stato Civile ed ogni altra disposizione sanitaria o regolamenti vigenti in materia.

2 – Il servizio di Polizia Mortuaria e dei cimiteri è di esclusiva competenza del Comune, le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia:

- l'ufficio di Polizia Mortuaria per i servizi Amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto ai vari servizi funebri;
- l'Ufficiale dello Stato Civile per la parte relativa alle dichiarazioni di decesso ed in ogni caso per quanto di competenza previsto dal D.P.R. 3/11/2000 n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2 comma 12 della legge 15/05/1997 n. 127),
- l'Ufficio Tecnico Comunale per i lavori di carattere edilizio e per la vigilanza tecnica;
- l'ufficio di Polizia Municipale per quanto attiene alla vigilanza di competenza durante riti funebri nei cimiteri;

3 – Il numero del personale addetto ai cimiteri e ai servizi funebri, e il relativo stato giuridico sono disciplinati dal regolamento per il personale.

4 – Per tutto quanto non esplicitamente regolamentato si fa riferimento alle leggi e norme vigenti in materia.

## CAPO I

### DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – OBITORI – CAMERA MORTUARIA

#### ART. 1

1. Il Comune, viste le modeste dimensioni demografiche, adempie tramite convenzione con la struttura della Medicina legale presso il Policlinico di Modena, all'espletamento delle funzioni relative alla gestione del servizio obitoriale e della medicina necroscopica e legale, della camera mortuaria.
2. L'Ammissione nei depositi di osservazione è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del Servizio di recupero e di trasporto salme di persone:
  - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. In nessun caso le salme in osservazione presso i luoghi di cui sopra potranno essere trasferite in abitazioni private.
4. Per le salme non indicate nel precedente comma si osserverà il periodo di osservazione nell'abitazione in cui è avvenuto il decesso.
5. Le salme di persone decedute a causa di malattie infettive – diffuse o sospette, sono tenute in osservazione in separato locale nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
6. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

## CAPO II – TRASPORTO DI CADAVERI

#### ART. 2

1. Il Comune per quanto riguarda il trasporto di cadaveri non esercita il diritto di privativa lasciando la libertà di esercitare i trasporti alle ditte autorizzate, indicate dai familiari.

## CAPO III – CREMAZIONE

#### Art. 3

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune secondo quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. 396/2000 e dall'art. 79 del D.P.R. 285/90, anche relativamente alla forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari. (circolare Ministero dell'Interno n. 37/04).

#### Art. 4

1. L'ufficiale di stato civile, in base alla espressa volontà del defunto, su richiesta degli aventi diritto secondo la normativa vigente, autorizza la dispersione delle ceneri,
2. Le ceneri possono essere disperse nel luogo appositamente delimitato all'interno del cimitero di Bomporto con interrimento delle stesse che deve essere effettuata dagli aventi diritto secondo la normativa vigente;

## Art. 5

1. Il comune autorizza l'affidamento e la conservazione delle ceneri in luogo diverso dal cimitero nel rispetto della volontà del defunto, espressa secondo la normativa vigente, salvo impedimenti alla consegna delle ceneri derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
2. Le ceneri affidate, contenute in apposite urne da mantenersi rigorosamente sigillate nel corso del tempo, devono essere detenute dall'affidatario nel rispetto delle norme di legge atte a garantirne: l'identificazione, la cura, la conservazione, la sicurezza e consentire all'Amministrazione comunale una costante individuazione dell'esatto luogo di detenzione che deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio Competente;
3. Il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, o dai familiari e quelle del defunto medesimo.
4. Il Comune si riserva il diritto di procedere ad eventuali controlli sulle modalità di conservazione delle urne cinerarie.

## CAPO IV – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

### ART. 6

1. Il comune di Bomporto ha n. 3 cimiteri, uno nel capoluogo e due nelle frazioni, ciascuno dotato di un reparto a sistema di inumazione, suddiviso in un campo di inumazione a 10 anni e un campo di inumazione per resti mortali a rotazione di 2 anni e un reparto a sistema di tumulazione.
2. Il Cimitero di Bomporto dispone di un area per la dispersione delle ceneri.

## CAPO V – SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

### Art. 7

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
  - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  - b) i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, all'atto del decesso, la residenza;
  - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori da esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
  - d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi isepolto nel cimitero del Comune il marito/moglie, il convivente o i parenti in linea retta di I° grado (padre madre figli), nel caso in cui i parenti in linea retta di 1° grado fossero ancora in vita e residenti nel comune si considerano i parenti in linea retta di 2° grado (nonni);
  - e) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune se trattasi di coniugi/conviventi, di persona con diritto di accesso che abbia manifestato la volontà di essere tumulato nel Comune;
  - f) i cadaveri delle persone decedute in casa di riposo anche se non residenti nel Comune a condizione che la residenza anagrafica prima dell'ingresso nella casa di riposo fosse all'interno del Comune. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  - g) i resti mortali delle persone sopra elencate;
  - h) i casi particolari non contemplati per i quali è demandata al Sindaco la decisione finale.

## ART. 8

1. La concessione di loculi singoli è effettuata all'interno di settori predeterminati in ordine progressivo fino all'esaurimento di ogni settore;
2. E' possibile tumulare in altro settore solo nell'eventualità che venga espressamente richiesto un loculo in 5° fila, quando la stessa sia già completata nel settore precedente.
3. E' possibile concedere loculi doppi, solo in 5° fila, salvo disponibilità, all'atto del decesso di uno dei coniugi o conviventi qualora il coniuge / convivente superstite abbia compiuto il settantesimo anno di età.
4. E' possibile altresì concedere loculi singoli in 5° fila a persone che abbiano compiuto il settantesimo anno di età e che risultino essere soli senza parenti in linea retta di 1° grado;
5. Il costo del loculo di quinta fila resterà più basso rispetto agli altri del 40%.
6. Una volta assegnati i loculi non è concesso alcuno spostamento, salva la possibilità di avvicinare i coniugi / conviventi al momento del decesso del coniuge / convivente superstite. Anche in questo caso si rispetterà l'ordine progressivo dei loculi. Il loculo del coniuge / convivente deceduto dovrà essere rinunciato e il Comune rimborserà una quota calcolata secondo le norme vigenti. Le spese relative alle operazioni di polizia mortuaria necessarie allo spostamento sono a carico dell'utente.

## ART. 9

1. Per le tombe di famiglia il modulo costruttivo è di dieci loculi (con possibilità di richiederne solo 5 mettendo in comune con un'altra famiglia l'ingresso). Le tombe di famiglia vengono cedute per 99 anni (diritto di superficie). Il costo è determinato dalla Giunta Comunale. L'assegnazione è fatta rispettando la data di presentazione della domanda. Chi avesse diversi loculi dislocati in punti differenti del cimitero, non può chiedere l'aggregazione nella medesima arcata o fila, ha però la possibilità di rinunciare a detti loculi ed acquistare una tomba di famiglia.
2. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari in linea retta ed in linea collaterale di 2° grado (fratelli sorelle).
3. Possono essere concessi, a titolo di tomba di famiglia, serie di loculi in sezione verticale da 5, con un minimo di 5 ed un massimo di 10, in settori predeterminati, ai cittadini che ne facciano richiesta dando priorità alle domande dei residenti nel Comune, con gli stessi criteri e condizioni sopra riportate.

## ART. 10

1. Le concessioni di loculi per sepoltura privata hanno durata di anni 30, eventualmente rinnovabili, secondo quanto stabilito dall'Amministrazione periodicamente in base alla situazione di ogni cimitero.
2. Le cellette per resti mortali sono concesse per 30 anni, eventualmente rinnovabili in base a quanto stabilito dall'Amministrazione.
  1. Non sono previste concessioni in perpetuo.
  2. Le concessioni in perpetuo, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere mantenute a condizione che vi sia inumata una salma, senza diritto di rioccupazione per alcuno dei concessionari o parenti, fatto salvo quanto prescritto dalla concessione originaria. Se si intende tumulare un' altra salma, la concessione all'atto della nuova inumazione sarà trasformata in trentennale e sarà stipulato nuovo contratto con tariffa fissata dalla Giunta

3. Il concessionario può, rinunciando alla concessione in perpetuo, avere una celletta (per trenta anni) ove riporre i resti mortali del defunto a costo zero, con il solo obbligo di provvedere alle iscrizioni sul marmo della citata celletta.
4. Il concessionario può altresì rinunciare al loculo in perpetuo, con la collocazione in ossario comune dei resti mortali, con rimborso di una somma secondo le modalità determinate annualmente dalla Giunta comunale.
5. Per le concessioni a 99 anni si applicano le norme previste dai commi precedenti.
6. Le concessioni, di cui al presente articolo, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione della salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento e alla costruzione di un nuovo cimitero.
7. Per i loculi concessi a persone illustri, l'Amministrazione provvederà ad assegnare una celletta gratuita per 30 anni, eventualmente rinnovabili per altri 30 anni.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai civili deceduti in guerra per i quali l'Amministrazione provvederà al mantenimento del loculo o della celletta in perpetuo.
9. Nel caso di loculi concessi a persone non più reperibili e per le quali non è possibile reperire eredi o parenti (art. 74 e ss. c.c), l'ufficio, dopo aver affisso per almeno 6 mesi, in concomitanza con la ricorrenza della festività dei defunti del 01/11, avvisi presso il Cimitero, provvede ad emettere determinazione di decadenza, che sarà affissa all'albo per 15 giorni, e a requisire il loculo deponendo i resti mortali in celletta per 10 anni e successivamente in ossario comune

#### ART. 11

1. In caso di anticipata restituzione di loculi può essere rimborsata al concessionario una somma rapportata al prezzo pagato, secondo le modalità determinate annualmente dalla Giunta Comunale.

#### ART. 12

1. Ogni loculo non può contenere più di un defunto, salvo la possibilità di collocare cassette contenenti resti mortali e urne cinerarie.
2. I resti mortali e le urne cinerarie possono venire inseriti in loculi assieme ad altro defunto solo se sono parenti del concessionario o del coniuge del concessionario, dietro richiesta dello stesso o degli eredi.

#### ART. 13

1. La custodia dei cimiteri è affidata al personale addetto.
2. Il personale per ogni cadavere, resti ossei, ceneri, ritira e conserva presso l'Ufficio competente l'autorizzazione prescritta e la dichiarazione di conformità per la chiusura del feretro, verifica la presenza dei sigilli richiesti dalla normativa vigente, iscrive giornalmente su apposito registro depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria i dati e l'ubicazione del defunto.
3. Il personale del cimitero è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento, per quanto riguarda la sorveglianza, la pulizia, la conservazione del cimitero. Custodisce le chiavi della porta del cimitero e quelle dei diversi locali annessi. Il personale addetto dovrà osservare scrupolosamente le direttive riguardanti le disposizioni igienico sanitarie che sono previste dalle norme vigenti.
4. Il personale dei cimiteri non è autorizzato a svolgere, per conto di privati, mansioni relative all'asportazione del marmo di chiusura dei loculi, di spostamento o posa in opera di marmi e lapidi.

#### ART. 14

1. IL Comune può concedere a soggetti privati l'uso di aree per impiantare campi di inumazione, all'interno del perimetro cimiteriale, per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
2. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le inumazioni che per le esumazioni.

#### ART. 15

1. Tutte le sepolture private sono fatte a titolo di concessione amministrativa di bene demaniale. Con essa il Comune conferisce al privato il diritto d'uso temporaneo per 30 anni di una determinata opera da esso costruita.
2. Il diritto d'uso è circoscritto alla sola persona per la quale è fatta la concessione.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, all'indirizzo noto.
4. Nel caso di mancanza di loculi vuoti nel cimitero richiesto dove sia previsto un ampliamento, i defunti potranno essere tumulati in uno degli altri cimiteri del Comune che presenta la disponibilità: le spese per l'eventuale successiva traslazione nel cimitero richiesto sono a carico del Comune.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione non sia in grado di provvedere all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, le sepolture avranno luogo solo ed esclusivamente nei campi di inumazione con rotazione al termine di 10 anni.
6. Il concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria del loculo o del tumulo in modo da salvaguardarne il decoro. L'Amministrazione in caso di trascuratezza può obbligare il concessionario alla esecuzione di riparazioni o di interventi atti a ripristinare e garantire il pubblico decoro. In caso di inadempienza da parte dell'interessato si interverrà d'ufficio a spese dell'inadempiente stesso.
7. Nel caso in cui le Tombe di famiglia siano divenute poco sicure o indecorose, l'Amministrazione con ordinanza può sospendere la tumulazione di salme, subordinandola alla esecuzione dei lavori occorrenti ed eventualmente al versamento di un congruo deposito di garanzia da restituire ad opere fatte o da impegnare nella esecuzione delle opere stesse. Nel caso di inosservanza alle prescrizioni ordinarie potrà essere revocata la concessione ed il sepolcro potrà essere rimosso dopo 10 anni dalla data dell'ultimo seppellimento provvedendo alla inumazione delle salme in fosse comuni.
8. Con l'atto di concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.
9. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

#### ART. 16

1. Il diritto di uso dei loculi e delle tombe di famiglia, concesse a persone fisiche, è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelli concessi ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### ART. 17

1. Per le fosse di inumazione la struttura che formerà la tomba finita dovrà avere le seguenti misure: m. 1,80 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza. Qualora la dimensione del tombale supera le misure indicate sarà imposta al concessionario la rimozione della stessa.
2. A contorno dei tombali non è possibile utilizzare alcun tipo di ghiaietto e/o manufatti di cemento o altro. È possibile posizionare solo del tappeto erboso.

#### ART. 18

Il Comune fornisce i marmi esterni dei loculi:

- il concessionario non può modificare la struttura del marmo fornito dal Comune con alcun tipo di cornice, altare o altro che non sia di corredo normale al loculo (porta vaso, porta lampada, porta foto);
- nel caso in cui i concessionari sostituiscano il marmo a spese loro, sono obbligati a rispettare le direttive fornite dall'ufficio in conformità con il presente regolamento;
- nel caso di loculi doppi è possibile posizionare filetta di congiunzione solo nel caso in cui non si intervenga sul muretto di congiungimento con rotture, forature o altro, e nel rispetto di quanto prescritto dall'ufficio competente.

#### ART. 19

1. Per la tumulazione di urna cineraria in celletta è possibile, previa richiesta scritta ed autorizzazione rilasciata dall'ufficio competente, provvedere alla chiusura della stessa mediante posa di cristallo antisfondamento a chiusura ermetica e rivestimento interno della stessa. La spesa per la fornitura posa di rivestimento interno e posizionamento di cristallo antisfondamento a chiusura ermetica è a carico dell'utente.

### CAPO VI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

#### ART. 20

1. I cimiteri sono aperti al pubblico nei seguenti orari: novembre, dicembre, gennaio, febbraio dalle ore 7,30 alle 16,30; marzo, aprile, ottobre dalle ore 7,30 alle ore 17,30; maggio, giugno, luglio, agosto, settembre dalle ore 7,30 alle ore 19,00

#### ART. 21

1. È vietato l'ingresso:
  - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente o comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - b) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonie religiose, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
  - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico e di Polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.



## ART. 22

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, della chiesa cattolica e/o di altre confessioni, sia per singoli o per la generalità dei defunti, purchè non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano.
2. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

## ART. 23

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati all'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, l'ufficio competente può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobili

## ART. 24

1. All'interno del cimitero è vietato:
  - a) consumare cibi, correre, tenere comportamento chiassoso, cantare, parlare a voce alta;
  - b) introdurre biciclette, armi da caccia, cani o altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste o involti, salvo contengano oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
  - c) collocare vasi e quant'altro possa arrecare intralcio alla ordinaria manutenzione, ad esclusione del periodo strettamente necessario alle opere di rifinitura delle lapidi e della settimana commemorativa dei defunti. In caso di inosservanza di questa ultima disposizione i vasi e quant'altro sia d'intralcio alla manutenzione verranno rimossi a cura del personale cimiteriale.
  - d) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, lapidi e comunque non avere rispetto per le tombe altrui;
  - e) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi spazi;
  - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
  - g) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi e sui muri;
  - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerte di servizio, di oggetti, distribuzioni di indirizzi, carte, volantini di ogni altra sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;
  - i) introdurre all'interno del cimitero pubblicità (sui cartelli provvisori di tumulazione; sulle bande delle corone di fiore ecc.);
  - j) prendere fotografie di cortei funebri, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione dell'ufficio competente, e, se si tratta di tombe altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;
  - k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) chiedere elemosina, fare questue senza l'autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
  - m) assistere alla esumazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
  - n) è vietato al personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale intervenire sugli impianti di illuminazione votiva in modo autonomo con sostituzioni di lampadine o altro.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicati, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
3. Durante le esumazioni ed esumazioni il cimitero deve essere chiuso al pubblico.

4. Il personale addetto ai servizi cimiteriali deve mantenere un comportamento dignitoso e rispettoso dei visitatori.

## CAPO VII – LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE

### ART. 25

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizioni di lapidi e costruzioni di tombe, sepolcri, ecc., ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione;
2. Tali opere non possono essere eseguite dal 29/10 al 03/11, in occasione della ricorrenza dei defunti.

## CAPO VIII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### ART. 26

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione alle disposizioni del presente regolamento è soggetta alle sanzioni previste dalle leggi in vigore in materia sanitaria, di polizia mortuaria e dal codice civile.

## INDICE

	- DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I	- DEPOSITI DI OSSERVAZIONE OBITORI – CAMERA MORTUARIA
CAPO II	- TRASPORTO DEI CADAVERI
CAPO III	- CREMAZIONE
CAPO IV	- DISPOSIZIONI GENERALI SUI CIMITERI
CAPO V	- SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI
CAPO VI	- POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO
CAPO VII	- LAVORI DEI PRIVATI E DELLE IMPRESE
CAPO VIII	- DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE